CAMERA DEI DEPUTATI N. 1454

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SALVATORE GRILLO, BIONDI

Norme per la tutela dei cittadini a fronte di omissioni della pubblica amministrazione

Presentata il 3 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge trae origine dalla necessità di dare una risposta all'esigenza sempre più diffusamente avvertita dai cittadini in merito alla tutela dei loro diritti soggettivi di fronte alla pubblica amministrazione che ha manifestato negli ultimi tempi una paralisi operativa con significativi e diffusi esempi di lassismo e di scarsa funzionalità.

In tale contesto si appalesa opportuno procedere anche ad un presidio migliore degli interessi legittimi degli utenti per superare i lunghi silenzi che spesso coprono una volontà nascosta di colpire il cittadino nel proprio diritto privandolo della possibilità di una tutela giurisdizionale.

A tal proposito appare utile riproporre il magistrato quale garante della giuridicità dell'azione complessiva del sistema amministrativo, attribuendogli uno strumento di rapido intervento e di presidio della ragione dei cittadini.

A tal fine si prevede agli articoli 1 e 2 della proposta di legge una normativa che consente ai singoli che presumano di essere oggetto di atteggiamenti illegittimi da parte della pubblica amministrazione, di adire il pretore al fine di ottenerne l'indagine sull'operato amministrativo censurato, dopo avere diffidato l'amministrazione inadempiente.

I termini previsti sono estremamente ravvicinati, anche perché l'azione intrapresa normalmente trae origine da una precedente lunga attesa.

L'articolo 2 prevede l'azione del pretore in ausilio alla esatta individuazione dell'autorità, da mettere in mora da parte

del ricorrente per ovviare alle difficoltà che più volte il cittadino riscontra nel capire i meccanismi amministrativi.

L'articolo 3 definisce l'intervento del pretore che si divide in tre fasi: *a)* studio del ricorso presentato; *b)* accertamenti sulla fondatezza dello stesso; *c)* audizione del pubblico funzionario o dell'autorità interessata dal ricorso anche avvalendosi dell'articolo 255 del codice di procedura civile.

Alla luce di quanto emerge da tale indagine, il pretore può disporre, con ordinanza immediatamente esecutiva e non impugnabile, che vengano compiuti gli atti richiesti entro termini comunque individuati.

Nello stesso provvedimento viene fissata la data dell'ulteriore udienza per verificare l'esecuzione dell'ordinanza; ciò è richiesto per evitare ulteriori ritardi od omissioni.

Viceversa il pretore può riconoscere la propria incompetenza ad ordinare un'attività discrezionale della pubblica amministrazione, ma l'indagine svolta può fornirgli gli elementi per ravvisare eventuali atteggiamenti dolosi o colposi e, quindi, iniziare un procedimento penale.

L'articolo 4 contempla le sanzioni per l'eventuale inosservanza dell'ordinanza pretorile e la procedura di riscossione delle pene pecuniarie. Lo stesso articolo ammette il ricorso al tribunale avverso la sanzione.

L'articolo 5 individua le pene pecuniarie a carico del presentatore del ricorso nel caso questo sia dichiarato palesemente infondato.

L'articolo 6 attiva, per i ricorrenti, il gratuito patrocinio con una identificazione dei cittadini che ne hanno diritto sulla base del reddito annuo.

L'articolo 7 disciplina i problemi relativi alle spese sostenute per la procedura.

L'articolo 8 esenta dall'imposta di bollo e dai diritti erariali gli atti delle procedure speciali previste dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Chiunque in base a disposizioni di legge o ad atto o provvedimento amministrativo abbia diritto ad ottenere dalla pubblica amministrazione un determinato atto o adempimento può porre in mora quest'ultima con apposita diffida da notificarsi al pubblico funzionario responsabile del relativo ufficio ovvero, nell'incertezza: al Ministro competente, per gli uffici statali centrali; al prefetto, per gli uffici statali periferici; al presidente della regione, per gli uffici regionali; al presidente o al legale rappresentante degli enti pubblici, territoriali e non territoriali, per gli uffici da questi dipendenti.

2. Alla diffida di cui al comma 1 può procedersi anche quando si tratti di interessi relativi a materie disciplinate dalla parte prima della Costituzione.

ART. 2.

1. Decorsi dieci giorni dalla notifica della diffida di cui all'articolo 1 senza che sia compiuto l'atto richiesto, può essere presentato ricorso al pretore del luogo ove ha sede l'ufficio di appartenenza del funzionario o l'autorità di cui all'articolo 1, al fine di ottenere che al detto funzionario o all'ufficio sia ordinato il compimento dell'atto dovuto.

2. In caso di errata individuazione del pubblico funzionario o dell'autorità di cui all'articolo 1, il pretore provvede d'ufficio alla esatta individuazione, comunicandola immediatamente al ricorrente, cui contestualmente vengono restituiti gli atti.

ART. 3.

1. Il giudice adito, premessi subito gli opportuni accertamenti circa la fondatezza del ricorso medesimo con l'ausilio,

se del caso, della polizia giudiziaria o di consulenti, ed eventualmente disposta, anche ai sensi dell'articolo 255 del codice di procedura civile, l'immediata audizione del pubblico funzionario o dell'autorità da cui esso dipende, quest'ultima anche a mezzo di apposito delegato, qualora ritenga fondato il ricorso presentato dispone, con ordinanza immediatamente esecutiva e non impugnabile, che il pubblico funzionario responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 1 compia gli atti richiesti od effettui gli adempimenti dovuti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza, da effettuarsi al medesimo nella sede dell'ufficio cui appartiene, salvo termini più congrui disponibili dal giudice con specifica motivazione.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 il giudice fissa il termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla scadenza di quello di cui al comma 1 per l'ulteriore udienza di comparizione del presentatore del ricorso di cui all'articolo 2 e del pubblico funzionario, al fine di verificare se l'ordinanza emessa sia stata eseguita.

3. Qualora il pretore ravvisi, in base all'istanza a lui presentata, agli accertamenti svolti e all'audizione del pubblico funzionario, di non poter procedere all'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 1, trattandosi di fattispecie concernente l'attività discrezionale della pubblica amministrazione, e tuttavia riscontri un comportamento doloso o colposo della stessa amministrazione, trasmette gli atti al pubblico ministero, con relazione motivata.

ART. 4.

1. L'inosservanza dell'ordinanza del pretore, indipendentemente dalla configurabilità di eventuali reati e salvo l'obbligo dell'apertura di un procedimento disciplinare da parte della competente autorità amministrativa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 10 milioni, oltre alle spese processuali, in-

flitta dallo stesso pretore a carico del funzionario con decreto avente efficacia di titolo esecutivo.

2. Ove anticipate dall'amministrazione cui il pubblico funzionario appartiene, tali somme potranno essere recuperate a cura della stessa amministrazione mediante prelievo diretto dallo stipendio del funzionario, ovvero con accantonamenti mensili pari al massimo di un quinto della retribuzione complessiva qualora la pena superi tale importo.

3. Avverso il decreto di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale competente, che decide inappellabilmente in camera di consiglio.

ART. 5.

1. Qualora il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza, il giudice adito condanna il presentatore dello stesso, con decreto avente efficacia di titolo esecutivo, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 500 mila oltre al pagamento delle spese processuali.

ART. 6.

1. Al fine dell'attivazione della procedura di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, è data facoltà ai ricorrenti non abbienti di avvalersi del gratuito patrocinio di avvocati e procuratori di propria fiducia da compensarsi secondo le vigenti tariffe, che risultino liberamente iscritti ad un albo speciale da istituirsi presso tutti i consigli degli ordini forensi.

2. Ai fini del comma 1 sono considerati non abbienti coloro che dispongono di un reddito annuo non superiore al doppio della pensione minima sociale corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.

ART. 7.

1. Le spese relative alla procedura, se esaurita ai sensi dell'articolo 3, rimangono a carico dello Stato con prenotazione al suo debito, salva l'ipotesi di rivalsa nei confronti del dipendente o dell'amministrazione cui quest'ultimo appartiene, se ne sussistano le condizioni, ovvero sono anticipate dallo Stato con prenotazione a debito a carico, alternativamente, del pubblico funzionario o del cittadino nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5.

ART. 8.

1. Tutti gli atti relativi alla procedura speciale di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altro diritto erariale.